



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 121 del 04/06/2026

| | |
|--|-----------------|
| <u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u> | <u>3</u> |
| <u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....</u> | <u>3</u> |
| 2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. | 3 |
| 2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. | 4 |
| 2.3 COMPETIZIONI A TITOLO NAZIONALE | 4 |
| Campionato Eccellenza – Gare di spareggio fra le Seconde Classificate..... | 4 |
| CAMPIONATO UNDER 18 DILETTANTI – Fase Nazionale Seconda Giornata | 4 |
| <u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u> | <u>5</u> |

| | |
|--|------------------|
| 3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO..... | 5 |
| 3.2 SEGRETERIA..... | 5 |
| 3.2.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26 | 5 |
| Juniores Under 19 Regionali | 5 |
| | |
| <u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u> | <u>5</u> |
| | |
| 4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. | 5 |
| 4.1.2 GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI – FINALE REGIONALE 2025/26 | 6 |
| 4.1.3 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26 | 6 |
| GIOVANISSIMI Under 15 Regionali | 6 |
| 4.1.4 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO | 6 |
| 4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S. | 8 |
| 4.2.1 COMPETIZIONI A LIVELLO NAZIONALE | 8 |
| Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore..... | 8 |
| Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore..... | 8 |
| | |
| <u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u> | <u>9</u> |
| | |
| PLAY OFF PROMOZIONE | 9 |
| PLAY OFF 1 CATEGORIA | 9 |
| PLAY OFF SECONDA CATEGORIA | 11 |
| PLAY OFF JUN. REG.LE UNDER 19..... | 14 |
| REGIONALE UNDER 18 | 16 |
| FASE FINALE U16 REG.ELITE | 17 |
| PLAY OFF U15 REG..... | 18 |
| FASE FINALE U14 REG | 18 |
| TORNEI | 20 |
| | |
| <u>6. CALCIO FEMMINILE</u> | <u>23</u> |
| | |
| 6.1 SEGRETERIA..... | 23 |
| 6.1.1 FINALI TITOLO REGIONALE U17 – U15 | 23 |
| 6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA..... | 23 |
| PLAY OUT ECCELLENZA FEMMINILE | 23 |
| FASE FINALE UNDER 17 C11 FEMM..... | 24 |
| FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM..... | 24 |
| UNDER 15 FEMMINILE INTERREG.LE..... | 25 |
| | |
| <u>7. CALCIO A CINQUE</u> | <u>26</u> |
| | |
| 7.1 SEGRETERIA..... | 26 |
| 7.1.1 COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5 | 26 |
| 7.1.2 COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5..... | 26 |
| 7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5 | 26 |
| COPPA LOMBARDIA UNDER 17 C5 | 27 |
| COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5 | 27 |
| 8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE | 28 |
| Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia | 28 |
| Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lombardia | 30 |
| 9. PROCURA FEDERALE | 44 |
| 10. RETTIFICHE | 46 |
| 11. LEGENDA | 46 |
| LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA | 46 |

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 478 [Campionato Under 18 - Fase Nazionale - Terza Giornata](#)

C.U. 479 [Campionato Juniores Dilettanti - Fase Nazionale - Semifinali Andata](#)

C.U. 480 [Gare Spareggio-Promozione Seconde Classificate Eccellenza - Primo Turno - Ritorno](#)

C.U. 481 [Beach Soccer](#)

Ripresa dei Comunicati Ufficiali Nr. 11, 12, 13, 14 e 15 del Dipartimento di Beach Soccer LND, relativi allo svolgimento della tappa del Campionato di Serie A e Finale Supercoppa di Beach Soccer 2026, competizioni tenutesi a Castelsardo, dal 30 Maggio al 2 Giugno 2026.

C.U. 482 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 536/AA al Nr. 540/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrato sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 19 Élite della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- ASR FOOTBALL C. MILANESE 1902
- GUSSAGO CALCIO 1981 ASD
- A.S.D. MEDA 1913
- A.S.D. REAL TREZZANO

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 ALLIEVI UNDER 16 ELITE – FINALE REGIONALE S.S. 2025/2026

Si trascrive di seguito il risultato ufficiale della gara di Finale Regionale, categoria Allievi Under 16 Elite disputatasi a COMUNALE "S. MISSAGLIA" E.A., Agrate Brianza (MB) Via Archimede N.2 Domenica 31 Maggio 2026

SSDARL VARESINA SPORT C.V. - SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 2 - 0

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alla contendente società **SSDSRL VIRTUSCISERANOBERGAMO1909** nonché alla società **SSDARL VARESINA SPORT C.V.** che si è aggiudicata il Titolo Regionale di categoria.

Si ringrazia la Società **A.S.D. SPERANZA AGRATE** per la fattiva e preziosa collaborazione.

4.1.2 GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI – FINALE REGIONALE 2025/26

Si comunicano le Società qualificate per la finale *Titolo Regionale* del Campionato **Regionale Giovanissimi Under 14** che si disputerà in gara unica in campo neutro con l'organizzazione a cura del Comitato Regionale Lombardia

Domenica 7 Giugno 2026

ore 10:30

presso il C.C.S. COMUNALE (E.A) CORSO DELLA VITTORIA, CARONNO PERTUSELLA (VA)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE vs VARESINA SPORT C.V.

4.1.3 VERDETTI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI

Società che acquisiscono il Titolo Sportivo per richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 16 Élite della Stagione Sportiva 2026/2027 al termine della disputa *Play Off*:

- S.D.C. COLICODERVIENE ASD
- A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921

4.1.4 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

| Cod. | Denominazione Torneo | Soc. Organizzatrice | Tipo | Data Inizio | Data Fine | Cat. |
|------|---|--------------------------------|------|-------------|------------|---------------------------|
| 862 | LIVIO PRADA | GRUPPO SPORTIVO ROBUR 1919 | R | 06/06/2026 | | Eso II Anno |
| 863 | 1° TROFEO COCCAGLIO CHAMPIONS CUP | SS UNITAS COCCAGLIO | N | 07/06/2026 | | Pul I Anno |
| 864 | 5° TORNEO CONTINUUS PROPERZI | ASD ATLETICO SORDIO | R | 06/06/2026 | 07/06/2026 | Eso Misti Pul Misti |
| 865 | JUNIORE LEAGUE | ASD CALCIO CANEGRATE | R | 07/06/2026 | | Pul I Anno |
| 866 | JUNE CUP | AC MAZZO 80 | R | 06/06/2026 | 07/06/2026 | U15 F ESO F |
| 867 | MEMORIAL S.MEGNA | ASD CALCIO CANEGRATE | R | 07/06/2026 | | Pul I Anno |
| 868 | 14° TORNEO "IN MEMORIA DI DENISE" | SERENISSIMA S. PIO X | R | 06/06/2026 | 07/06/2026 | Pul II Anno Pul I Anno PC |
| 869 | TONREO MARZORATI NEXT GENERATION | ASD USO FIGINO CALCIO | I | 07/06/2026 | | Pul I Anno |
| 870 | 4 TROFEO INTERNAZIONALE "MINO FAVINI GIORGIO" | GRUPPO SPORTIVO ROBUR 1919 ASD | I | 13/06/2026 | 14/06/2026 | Eso I Anno |
| 871 | AFFORESE FINE STAGIONE | GSD AFFORESE | R | 06/06/2026 | 07/06/2026 | Eso II Anno PC |
| 872 | RODANO SUMMER | RODANO FC | R | 06/06/2026 | | Eso I Anno |
| 873 | 1° TORNEO KIDS LEAGUE | SPORTLIFE LIMBIATE | R | 06/06/2026 | 07/06/2026 | PC |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|-------------------------|
| 874 | IL 6° MEMORIAL AGOSTINO CASCELLA | US TRIESTINA 1946 | R | 06/06/2026 | 07/06/2026 | Pul II Anno Pul I Anno |
| 875 | LF FOOTBALL CUP | GS ASSAGO ASD | N | 07/06/2026 | | U15 |
| 876 | VIS NOVA CUP | ASD VIS NOVA GIUSSANO | N | 06/06/2026 | 07/06/2026 | U14 |
| 877 | 5° MEMORIAL VITTORIO GHEDA | ASD FC BEDIZZOLE | N | 06/06/2026 | | U14 |
| 878 | TROFEO CICCI BALGERA 2026 | ASD ALTO LARIO CALCIO | R | 06/06/2026 | 07/06/2026 | U17 U15 |
| 879 | PRIMAVERA GRANATA FEMMINILE | ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO | R | 07/06/2026 | | U17 F |
| 880 | 6° MEMORIAL AGOSTINO CASCELLA | US TRISTINA 1946 | I | 07/06/2026 | | PC |
| 881 | SARONNO SUMMER CUP | SARONNO CALCIO 1910 FBC | R | 07/06/2026 | | U15 |
| 882 | 7^ MEMORIAL OTTORINO BRAGA | ACCADEMIA PREVALLE CALCIO | R | 07/06/2026 | | Eso I Anno |
| 883 | 2° TORNEO QUEEN'S CUP | ACD MACALLES 1927 | R | 06/06/2026 | 20/06/2026 | U17 F U15 F ESO F PUL F |
| 884 | ELITE TOP CUP | ASD REAL TREZZANO | I | 13/06/2026 | 14/06/2026 | Eso II Anno |
| 885 | TORNEO MARZORATI NEXT GENERATION | ASD USO FIGINO CALCIO | I | 14/06/2026 | | Pul II Anno |
| 886 | 2° GIANA FEMMINILE | ASD VIRTUS ADDA | R | 14/06/2026 | | PUL F |
| 887 | MEDA CUP XI EDITION | ASD REAL MEDA | N | 14/06/2026 | | ESO F |

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 COMPETIZIONI A LIVELLO NAZIONALE

Si riporta estratto del Comunicato Ufficiale Nr. 136/SGS del 01/06/2026 per quanto riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia

FINALI NAZIONALI UNDER 17 DILETTANTI/PURO SETTORE

Gare del 31/05/2026 - 03ª giornata Prima Fase Eliminatoria

GIRONE A

VILLA VALLE SSD ARL - POL FERRINI 1 – 1

| GIRONE A | PUNTI | GIOcate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|--------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| POL FERRINI (CA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| LASCARIS 1954 (TO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| VILLA VALLE (BG) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |

FINALI NAZIONALI UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE

Gare del 31/05/2026 - 03ª giornata Prima Fase Eliminatoria

GIRONE A

ALGHERO - VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 1 - 3

| GIRONE A | PUNTI | GIOcate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|-------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| VIRTUS CISERANO B. (BG) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| ALGHERO (SS) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| SISPORT (TO) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |

SECONDA FASE ELIMINATORIA - 01ª GIORNATA

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 07 GIUGNO 2026 – ore 16:00

| GIRONE | GARA | | CAMPO DI GIUCO |
|--------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | DONATELLO (UD) | VIRTUS CISERANO BERGAMO (BG) | TAVAGNACCO STADIUM - TAVAGNACCO (UD) |
| 1 | <i>Riposa</i> | TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU) | |

PLAY OFF PROMOZIONE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE 1 - 2 Giornata - A | | | GIRONE 2 - 2 Giornata - A | | |
|---------------------------|--------------|-------|---------------------------|-----------------------|-------|
| CIVIDATE PONTOGLIO FC ASD | - OLGINATESE | 0 - 2 | SPERANZA AGRATE | - LODRINO A.C. A.S.D. | 1 - 3 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LOCHIS NICOLA (CIVIDATE PONTOGLIO FC ASD) BORGHI ANDREA (SPERANZA AGRATE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VAVASSORI ROBERTO (CIVIDATE PONTOGLIO FC ASD) LANFRANCHI ANDREA (LODRINO A.C. A.S.D.)
RIGAMONTI ENRICO (LODRINO A.C. A.S.D.) TIRINZONI GABRIELE (OLGINATESE)

PLAY OFF 1 CATEGORIA

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE 2

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 06/06/2026 | 3 A | POLISPORTIVA ORATORIO 2B | CAVENAGO | 07/06/2026 | 17:00 | | |

GIRONE 3

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|------------------------|----------------|------------|----------|-----------|--|
| 07/06/2026 | 3 A | FRASSATI CASTIGLIONESE | A.C. PAVIA SSD | | 18:00 | | C.S. COMUNALE "F.RICCARDI" SAN COLOMBANO AL LAMBRO VIA MILANO 20 |

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE 1 - 2 Giornata - A | | | GIRONE 2 - 2 Giornata - A | | |
|---------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|-------|
| C.D.G. VENIANO | - ORIONE | 0 - 2 | SESTO 2012 SSD A R.L. | - POLISPORTIVA ORATORIO 2B | 1 - 3 |
| GIRONE 3 - 2 Giornata - A | | | GIRONE 4 - 2 Giornata - A | | |
| BADALASCO G.S. A.S.D. | - FRASSATI CASTIGLIONESE | 1 - 0 | BREMBATE SOPRA C.1947 ASD | - BAGNOLESE | 1 - 1 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GALLI FLAVIO (ORIONE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SAVI ROBERTO (C.D.G. VENIANO) FOSSATI ORESTE (FRASSATI CASTIGLIONESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

IACOPETTA STEFANO (SESTO 2012 SSD A R.L.)

Per condotta ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANDOR MIHAI SERGIU (ORIONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CAVANA DIEGO (BADALASCO G.S. A.S.D.) CAPELLI ANDREA (BREMBATE SOPRA C.1947 ASD)
PISCOPO FRANCESCO (SESTO 2012 SSD A R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BERETTA DANIEL (BADALASCO G.S. A.S.D.) MEZZACAPO STEFANO (BADALASCO G.S. A.S.D.)
VESCOVI STEFANO (BADALASCO G.S. A.S.D.) GRECHI MARCO (BAGNOLESE)
BRIGNOLI MATTEO (BREMBATE SOPRA C.1947 ASD) LAURIA GAETANO MATTIA (C.D.G. VENIANO)
FASSINA MATTEO (FRASSATI CASTIGLIONESE) FORNI FILIPPO (FRASSATI CASTIGLIONESE)
LIUNI STEFANO (ORIONE) CITTERIO MATTEO (POLISPORTIVA ORATORIO 2B)
BELTRAMINI MARCO (SESTO 2012 SSD A R.L.) FERRERA NUNZIO (SESTO 2012 SSD A R.L.)
PELIZZA LUCA (SESTO 2012 SSD A R.L.) PIOLA ALESSANDRO (SESTO 2012 SSD A R.L.)

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE 2

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|------------------------|---------------|------------|----------|-----------|----------|
| 07/06/2026 | 3 A | PRO PESCHIERA BORROMEO | BELLUSCO 1947 | | 17:00 | 16:00 | |

GIRONE 3

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|---------------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|
| 07/06/2026 | 3 A | PASSIRANO CAMIGNONE | BORGOSATOLLO | | 19:30 | 16:00 | |

GIRONE 5

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 06/06/2026 | 3 A | REAL MILANO | LEO TEAM | 07/06/2026 | 17:45 | 16:00 | |

GIRONE 6

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|------------|---------------|------------|----------|-----------|----------|
| 06/06/2026 | 3 A | CHIGNOLESE | VAL VERSA ASD | 07/06/2026 | 20:30 | 16:00 | |

GIRONE 7

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|---------------|----------------------|------------|----------|-----------|----------|
| 07/06/2026 | 3 A | NEVADA CALCIO | GROPELLO SAN GIORGIO | | 15:00 | 16:00 | |

GIRONE 8

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|------------------|-------------------|------------|----------|-----------|----------|
| 07/06/2026 | 3 A | CALCIO BOSTO USD | CISTELLUM ACADEMY | | 18:30 | 16:00 | |

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| | |
|--|---|
| GIRONE 1 - 2 Giornata - A | GIRONE 2 - 2 Giornata - A |
| POLISPORTIVA BERBENNO ASD - SIRTORSESE 1 - 3 | ORIO PEGU A.S.D. - PRO PESCHIERA BORROMEO 2 - 0 |
| GIRONE 3 - 2 Giornata - A | GIRONE 4 - 2 Giornata - A |
| BARIANESE A.S.D. - PASSIRANO CAMIGNONE 2 - 0 | PAVONIANA GYMNASIUM ASD - G.S. PESCAROLO 3 - 0 |
| GIRONE 5 - 2 Giornata - A | GIRONE 6 - 2 Giornata - A |
| GIUSSANO CALCIO A.S.D. - REAL MILANO 2 - 0 | (1) PALAZZO PIGNANO - CHIGNOLESE 0 - 1 (1) - disputata il 30/05/2026 |
| GIRONE 7 - 2 Giornata - A | GIRONE 8 - 2 Giornata - A |
| OSSONA A.S.D. - NEVADA CALCIO 4 - 2 | (1) ROBUR - CALCIO BOSTO USD 2 - 3 (1) - disputata il 28/05/2026 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------|
| GIARDINI DAVIDE | (CALCIO BOSTO USD) | SCICCHITANO GIUSEPPE | (ROBUR) |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------|

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| VERDINA DAVIDE | (CALCIO BOSTO USD) | ZIDANE YASSINE | (CALCIO BOSTO USD) |
| CIOCI MARIO | (ROBUR) | MONTESDEOCA VIDAL | (ROBUR) |
| ROSA MATTIA | (ROBUR) | JUAN BOSCO | |

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

| | |
|--------------|-------------------|
| BERETTA LUCA | (PALAZZO PIGNANO) |
|--------------|-------------------|

I AMMONIZIONE DIFFIDA

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| BORTOS CRISTIAN MARIUS | (CHIGNOLESE) | CANTONI RICCARDO | (CHIGNOLESE) |
| CELLAMARE ALESSIO | (PALAZZO PIGNANO) | | |

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 OSSONA A.S.D.

Per reiterato comportamento gravemente irrispettoso e ingiurioso, da parte di propri sostenitori, nei confronti della terna arbitrale ufficiale durante la gara.

Euro 70,00 PRO PESCHIERA BORROMEO

Perché al termine della gara l'arbitro veniva colpito con un liquido che per odore e caratteristiche era riconducibile a vino o birra, proveniente dal settore occupato dai tifosi della società ospite.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/11/2026

ARCUCCI SALVATORE (REAL MILANO)

Inibito per somma di ammonizioni, al termine della gara, indirizzava nei confronti della terna arbitrale ufficiale epiteti gravemente irraguardosi, ingiuriosi con intento discriminatorio.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASSINELLI MICHELE (POLISPORTIVA BERBENNO ASD)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHIRALDI EMILIANO (G.S. PESCAROLO)

ANTENOZIO DANIELE (NEVADA CALCIO)

SETTANNI EDUARDO (NEVADA CALCIO)
NORIS

GRISORIO FRANCESCO (PRO PESCHIERA BORROMEO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CALCINA ALESSANDRO (G.S. PESCAROLO)

EVANGELISTI TOMMASO (NEVADA CALCIO)

FENOLI FILIPPO (OSSONA A.S.D.)

MEDICI PIETROEMANUELE (OSSONA A.S.D.)

NEBULONI SIMONE (OSSONA A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARCHESI DAVIDE (BARIANESE A.S.D.)

GIANDEBIAGI MICHAEL (G.S. PESCAROLO)

TOUNESI REDWAN (G.S. PESCAROLO)

VISIERI MATTEO (G.S. PESCAROLO)

BRUSADELLI STEFANO (GIUSSANO CALCIO A.S.D.)

BERNARDO ALESSANDRO (NEVADA CALCIO)

COLUSSI FRANCESCO MAURI (NEVADA CALCIO)

LUSSANA ANDREA SERGIO (ORIO PEGU A.S.D.)

CASSANI DAVIDE (OSSONA A.S.D.)

DENTI SIMONE (OSSONA A.S.D.)

OLDANI FEDERICO (OSSONA A.S.D.)

DINARO SEBASTIANO (PASSIRANO CAMIGNONE)

LAMBERTI VINCENZO (PASSIRANO CAMIGNONE)

BOTCHWAY AMPONSAH JASON (PAVONIANA GYMNASIUM ASD)

MBAYE OUSSEYNOU (PAVONIANA GYMNASIUM ASD)

SALVI ANDREA (POLISPORTIVA BERBENNO ASD)

TOCCACIELI LORENZO (PRO PESCHIERA BORROMEO)

VINO MATTEO (PRO PESCHIERA BORROMEO)

ZUCCARELLO LORENZO (PRO PESCHIERA BORROMEO)

MINDOTTI LEONARDO PIERO (REAL MILANO)

YAKOUA JEREMY (REAL MILANO)

FOFANA MOUSTAPHA (SIRTORESE)

GIRAMI ALESSANDRO (SIRTORESE)

RADINI HAMZA (SIRTORESE)

PLAY OFF JUN. REG.LE UNDER 19

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE 1 - 1 Giornata - R | | | GIRONE 2 - 1 Giornata - R | | |
|-----------------------------|------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| CALCIO BOSTO USD | - REAL TREZZANO | 1 - 2 | AFFORESE G.S.D. | - MEDA 1913 | 1 - 1 |
| GIRONE 3 - 1 Giornata - R | | | GIRONE 4 - 1 Giornata - R | | |
| (1) GUSSAGO CALCIO 1981 ASD | - ORCEANA CALCIO | 0 - 0 | VIRTUS ADDA | - FOOTBALL C. MILANESE 1902 | 5 - 5 |

(1) - disputata il 28/05/2026

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BELLINI RICCARDO (GUSSAGO CALCIO 1981 ASD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BIANCHETTI PIETRO (GUSSAGO CALCIO 1981 ASD)

BETTONI LUCA (ORCEANA CALCIO)

MINENI LUCA

TINTI CRISTIAN

(GUSSAGO CALCIO 1981 ASD)

(ORCEANA CALCIO)

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 435,00 VIRTUS ADDA

Per aver il proprio pubblico utilizzato materiale pirotecnico. Offeso ripetutamente i giocatori avversari e offeso ripetutamente l'assistente n. 2 del direttore di gara.

Euro 85,00 FOOTBALL C. MILANESE 1902

Per aver il proprio pubblico offeso ripetutamente il direttore di gara e l'assistente n. 1.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 29/ 6/2026

COVASSI MATTEO (FOOTBALL C. MILANESE 1902)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| TAMBORINI SIMONE JOSEPH | (CALCIO BOSTO USD) | PEVERE MASSIMO | (REAL TREZZANO) |
|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------|

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DIAS MOREIRA NICOLAS (VIRTUS ADDA)

Per condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

| | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| FARHAT MAZEN | (FOOTBALL C. MILANESE 1902) | MERIGGI ALESSANDRO | (FOOTBALL C. MILANESE 1902) |
| PIROLA SIMONE | (VIRTUS ADDA) | | |

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIOMPY PROSPER MAXIME (FOOTBALL C. MILANESE 1902)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| CASATI LEONARDO ANGELO | (AFFORESE G.S.D.) | PIPOLI SIMONE | (AFFORESE G.S.D.) |
| BERNARDELLI RICCARDO | (CALCIO BOSTO USD) | LEKA DENNIS | (CALCIO BOSTO USD) |
| RAIMONDI LUCA | (FOOTBALL C. MILANESE 1902) | MANGIA THOMAS | (MEDA 1913) |
| CANNATA GABRIEL FLAVIO | (REAL TREZZANO) | MURINO DANIELE | (REAL TREZZANO) |

I AMMONIZIONE DIFFIDA

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| BERTI LEONARDO | (CALCIO BOSTO USD) | PALMA GIUSEPPE | (CALCIO BOSTO USD) |
| LASTELLA LUCA | (FOOTBALL C. MILANESE 1902) | SCHIATTARELLA GABRIELE | (FOOTBALL C. MILANESE 1902) |
| SIMONETTA NOEL | (FOOTBALL C. MILANESE 1902) | TOURAY KALILU | (FOOTBALL C. MILANESE 1902) |
| BOTTIN EROS | (MEDA 1913) | BUCCAFURNI RICCARDO | (MEDA 1913) |
| MUCI ALESSANDRO | (REAL TREZZANO) | RUDELLI GIACOMO | (REAL TREZZANO) |
| DIAS MOREIRA NICOLAS | (VIRTUS ADDA) | GRASSO FRANCESCO | (VIRTUS ADDA) |
| SPOLTI DAVIDE | (VIRTUS ADDA) | | |

REGIONALE UNDER 18

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 14 Giornata - R | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|---|
| ALTA BRIANZA TAVERNERIO | - CALCIO BOSTO USD | - | D |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/ 4/2026 ALTA BRIANZA TAVERNERIO - CALCIO BOSTO USD

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 102 del 23.04.2026 lo scrivente ha deciso la trasmissione degli atti di gara all'On. Procura Federale, riservandosi eventuali decisioni in merito; ciò al fine di accertare il responsabile di eventuale comportamento discriminatorio avvenuto nei confronti di un calciatore del Calcio Bosto Usd, che indossava la maglia n. 8, da parte dell'avversario avente lo stesso numero di maglia, al termine della gara Alta Brianza Tavernerio - Calcio Bosto Usd del 19.4.2026, valevole per il Girone A del campionato Under 18 Regionali.

La Procura Federale protocollava il procedimento al n. 101pfi 25-26/PM/rg e, con nota PEC 29.05.2026, comunicava di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza.

Dagli atti citati non risulta accertata e provata la responsabilità di tesserati della società Alta Brianza Tavernerio quanto segnalato comportamento discriminatorio nei confronti del giocatore n. 8 della società Calcio Bosto Usd.

Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura Federale, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

di archiviare il procedimento.

FASE FINALE U16 REG.ELITE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE FI - 1 Giornata - A | | |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| VARESINA SPORT C.V. | VIRTUSCISERANOBERGAMO1909 | 2 - 0 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CUTAIA GABRIELE (VARESINA SPORT C.V.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TARGA THOMAS (VARESINA SPORT C.V.)

OPPEDISANO GABRIEL (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)

PLAY OFF U15 REG.

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE F1 - 1 Giornata - A | | | GIRONE F2 - 1 Giornata - A | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|------------------------|-------|
| COLICODERVIENE ASD | - SANGIULIANO CVS A R.L. | 2 - 0 | REAL CALEPINA F.C. SSDARL | - VIGEVANO CALCIO 1921 | 2 - 4 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BELLINI NICOLAS
SPESSI GIACOMO

(REAL CALEPINA F.C. SSDARL)
(VIGEVANO CALCIO 1921)

PAGANI CRISTIAN

(REAL CALEPINA F.C. SSDARL)

FASE FINALE U14 REG

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE S1 - 1 Giornata - A | | | GIRONE S2 - 1 Giornata - A | | |
|----------------------------|----------------------|-------|----------------------------|---------------------------|-------|
| ACCADEMIA INTERNAZIONALE | - ALDINI S.S.D.AR.L. | 2 - 0 | (1) VARESINA SPORT C.V. | - SS FRANCO SCARIONI 1925 | 4 - 2 |

(1) - disputata il 30/05/2026

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 6/2026

MARZOLA SAMUELE

(VARESINA SPORT C.V.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FERRARI ALESSANDRO (SS FRANCO SCARIONI 1925)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/ 6/2026

BRESCIA MARCO (SS FRANCO SCARIONI 1925)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STEVIC TOMMASO (VARESINA SPORT C.V.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRIGNOLI CHRISTIAN (SS FRANCO SCARIONI 1925)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRANDUARDI ACHILLE (SS FRANCO SCARIONI 1925)

FRATTOLILLO ALEX (SS FRANCO SCARIONI 1925)

CERONI LUCA (VARESINA SPORT C.V.)

FERRARI GABRIEL

(SS FRANCO SCARIONI 1925)

RAPETTI LUCA

(SS FRANCO SCARIONI 1925)

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MIDILI SALVATORE (ALDINI S.S.D.AR.L.)

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COTTA CORRADO (ALDINI S.S.D.AR.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI STEFANO LORIS (ALDINI S.S.D.AR.L.)

TAORMINA ASCANIO

(ALDINI S.S.D.AR.L.)

TORNEI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

TORNEO 10° MEM. S. MORETTI-PIANENGO CUP. UNDER 16

GARA PAULLESE- LUISIANA DEL 23.05.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 22.06.2026

GHOUNAF ADAM (LUISIANA)

Per un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario durante la gara.

TORNEO 2° G. LA ROSA UNDER 16

GARA C.O.B 91.- VIGOR ACADEMY SENAGO DEL 28.05.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 29.06.2026

CASATI ALBERTO (VIGOR A. SENAGO)

Per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara. (art.36 co 1/a del C.G.S.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 29.06.2026

CIURCA MIRKO (VIGOR A. SENAGO)

Per comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dell'arbitro, al termine della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA A TUTTO IL 29.06.2026

DANERI DANILO (VIGOR A. SENAGO)

Per indebita presenza sul terreno di gioco e per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, durante la gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TUTTO IL 29.06.2026

CIURCA MATTEO (VIGOR A.SENAGO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

TORNEO BRUGHERIO UNDER 15

GARA PRO VICTORIA- JUVE CUSANO DEL 28.05.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 29.06.2026

STORARI ALESSANDRO (JUVE CUSANO)

Per comportamento gravemente irrispettoso, nei confronti dell'arbitro (art. 36 co. 1/A del C.G.S.).

TORNEO MEM. M. DI POMPEO UNDER 19

GARA PIOLTELLESE 1967- LISSONE DEL 22.05.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 22.06.2026

ELGAMAL ABDELRAHMAN (PIOLTELLESE 1967)

Per comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del tecnico avversario.

TORNEO 13° CORRADO CUP UNDER 17

GARA RHODENZE - RIOZZESE DEL 24.05.2026

AMMENDA

SOCIETÀ

Euro 100 SOC. RIOZZESE

Per comportamento gravemente offensivo, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro durante la gara.

TORNEO 20° GRANATA UNDER 17

GARA AMBIVERE - VIRTUS INZAGO DEL 28.05.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 22.06.2026

RIVA GABRIELE (AMBIVERE)

Per rissa con un calciatore avversario, durante la gara.

MUCA DENILSON (VIRTUS INZAGO)

Per rissa con un calciatore avversario, durante la gara.

AMMENDA

SOCIETÀ

Euro 150 AMBIVERE

Per comportamento antisportivo nei confronti dei calciatori avversari e per danneggiamento alle suppellettili dello spogliatoio, da parte di propri calciatori non identificati al termine della gara.

Euro 100 VIRTUS INZAGO

Per reiterate frasi gravemente offensive, da parte di propri calciatori non identificati, nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

TORNEO MEM. A. BIANCHI UNDER 17

GARA BONOLA - CANEGRATE DEL 31.05.2026

ALLENATORI

SQUALIFICA A TUTTO IL 13.07.2026

CARRARA G.ALVARO (BONOLA)

Per reiterato comportamento gravemente irrispettoso durante la gara e al termine della stessa.
(art 36 co.1/a del C.G.S.)

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 FINALI TITOLO REGIONALE U17 – U15

Si comunica che le Finali per il Titolo Onorifico Regionale si svolgeranno:

Domenica 7 Giugno 2026

presso C.S."CITTA'D.MEDA" CAMPO N.1, VIA ICMESA 23/25, MEDA

ore 16:00

Finale Under 15

PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. – Vincente BRESCIA CALCIO FEMMINILE vs ARSAGHESE

ore 18:30

Finale Under 17

BRESCIA CALCIO FEMMINILE– MACALLESÌ 1927

Si ringrazia fin da ora la soc. **A.S.D. REAL MEDA CF** per la preziosa collaborazione.

Si comunica che Venerdì 5 Giugno 2026 è previsto un Comunicato Ufficiale inerente agli esiti delle gare di Semifinali per il completamento degli accoppiamenti delle finali per il titolo Regionale Under 17 e Under 15.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

PLAY OUT ECCELLENZA FEMMINILE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE A

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|-------------------------|----------------------|------------|----------|-----------|----------|
| 07/06/2026 | 1 R | CASTELLO CITTA DI CANTU | BRESSO CALCIO S.R.L. | | 21:00 | | |
| 07/06/2026 | 1 R | FIAMMA MONZA 1970 | VIRTUS CANTALUPO | | 20:00 | | |

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 1 Giornata - A | | |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| BRESSO CALCIO S.R.L. | - CASTELLO CITTA DI CANTU | 2 - 4 |
| (1) VIRTUS CANTALUPO | - FIAMMA MONZA 1970 | 0 - 0 |

(1) - disputata il 31/05/2026

FASE FINALE UNDER 17 C11 FEMM.

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE S1 - 1 Giornata - A | | | GIRONE S2 - 1 Giornata - R | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------|
| BRESCIA CALCIO FEMMINILE | - ZANCONTI 2022 | 5 - 1 | (1) MACALLESI 1927 | - TORINO CLUB MARCO PAROLO | 4 - 0 |
| (1) ZANCONTI 2022 | - BRESCIA CALCIO FEMMINILE | 1 - 5 | (1) - disputata il 29/05/2026 | | |

(1) - disputata il 03/06/2026

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BOZZOLAN VIOLA

(TORINO CLUB MARCO
PAROLO)

FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM. VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

POSTICIPO

GIRONE S2

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 04/06/2026 | 1 A | BRESCIA CALCIO FEMMINILE | ARSAGHESE | | 18:00 | | |

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE S1 - 1 Giornata - A | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|
| ALBINOLEFFE S.R.L. | - PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. | 1 - 2 |

UNDER 15 FEMMINILE INTERREG.LE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE Q2 - 1 Giornata - A | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--|
| SAMPDORIA SPA 10 | - INTERNAZIONALE MILANO SPA | 1 - 5 | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DELLA MORTE GRETA
LANGELLA MARTINA

(INTERNAZIONALE MILANO SPA)
(SAMPDORIA SPA 10)

PICCALUGA MARGOT (INTERNAZIONALE MILANO SPA)

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5

In esito alle gare del primo turno, si riporta, di seguito, il programma delle gare:

SECONDO TURNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Domenica 7 giugno 2026 – ore 11:00

(gara unica in campo delle squadre classificate al 2° posto nei gironi A e B)

Gara1

A.S.D.ENERGY SAVING FUTSAL – A.S. COMETA S.D.

2^a classificata Girone A – VINCENTE PRIMO TURNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Gara 2

A.S.D.BERGAMO CALCIO A 5 - A.S.D.REAL SESTO

2^a classificata Girone B – 3^a classificate Girone A

7.1.2 COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5

In allegato al presente Comunicato si pubblica il calendario gare degli ottavi di finale della Coppa Lombardia Under 15 C5.

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5 RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE 3 - 1 Giornata - A | | |
|----------------------------------|---------------|-------|
| CALCINATO | - COMETA S.D. | 4 - 6 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DEDNDREAJ SAMUEL

(CALCINATO)

FALCO PATRICK

(CALCINATO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRIGNOLI FEDERICO (COMETA S.D.)

COPPA LOMBARDIA UNDER 17 C5

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE 01

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|--------------------|-----------|------------|----------|-----------|--|
| 06/06/2026 | 4 A | SPORTS TEAM A.S.D. | MGM 2000 | | 16:00 | | CENTRO SPORTIVO SEVEN INFINITY GORGONZOLA VIA TOSCANA, 7 |

GIRONE 02

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|---------------|-----------------------|------------|----------|-----------|--|
| 14/06/2026 | 5 A | AMOR SPORTIVA | POLISPORTIVAVOGHERESE | | 11:00 | | PALAZZETTO DELLO SPORT CERNOBBIO VIA REGINA, 5 |

GIRONE 03

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|------------|---------------------------|------------|----------|-----------|----------|
| 06/06/2026 | 4 A | REAL SESTO | SELECAO LIBERTAS CALCETTO | | 16:45 | | |

COPPA LOMBARDIA UNDER 15 C5

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

GARA VARIATA

GIRONE 03

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|-----------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|
| 07/06/2026 | 1 A | AFFORESE G.S.D. | COMETA S.D. | | 11:00 | 10:00 | |

GIRONE 05

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|-------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|--|
| 06/06/2026 | 1 A | VIRTUS CALCIO CERMENATE | ROZZANO CALCIO SRL SSD | | 15:45 | 14:30 | PALESTRA ITC GADDA POLIVALENTE CERMENATE VIA GIOVANNI DA CERMENATE NA°35 |

GIRONE 06

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|---------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|---|
| 06/06/2026 | 1 A | ATALANTA BERGAMASCA C.SRL | SS FRANCO SCARIONI 1925 | | 16:00 | | C.S.PALAZZETTO PALAPONTE PONTE SAN PIETRO VIA SAN MARCO SNC |

GIRONE 08

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Data Orig. | Ora Var. | Ora Orig. | Impianto |
|------------|----------|----------------------|---------------|------------|----------|-----------|--|
| 07/06/2026 | 1 A | ROGOREDO 1984 A.S.D. | AMOR SPORTIVA | | 10:00 | | C.S.COMUNALE - EX REDAELLI MILANO VIA PIZZOLPASSO,25 |

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 28 maggio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (f.f. Presidente), Avv. Alessandra Ferreri, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

Reclamo della società A.C. PAGNANO
Campionato 3° Categoria - Girone A – PLAYOFF
GARA del 17.5.2026 tra A.S.D.O. BARZANO' – A.C. PAGNANO

C.U. n. 51 della Delegazione Provinciale di Lecco datato 21.05.2026

La società A.C. PAGNANO ha proposto, a mezzo PEC in data 23.5.2026, preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che ha comminato a carico del dirigente Davide Perego la sanzione dell'inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 16.09.2026, a carico del calciatore Stefano Tomi la squalifica per n. 9 gare effettive e a carico dei calciatori Ivan Capelli e Pietro Lella la squalifica per n. 4 gare effettive, richiedendo contestualmente la trasmissione degli atti ufficiali di gara.

In data 25.5.2026 la Segreteria della Corte inviava alla Società i documenti richiesti e con pec del 28.5.2026 la società AC Pagnano ha provveduto al deposito del reclamo.

La Corte Sportiva d'Appello preliminarmente

OSSERVA

conformemente a quanto previsto dal C.U. 156/A del 5 febbraio 2026 della F.I.G.C., la L.N.D. con C.U. n. 287 pure del 5 febbraio 2026, ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva relativi alle gare di playoff e di playout dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - Allievi e Giovanissimi Maschili e Femminili per la Stagione Sportiva 2025/2026.

Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva d'Appello territoriale, i termini vengono così abbreviati: il termine per presentare il preannuncio di reclamo viene fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; il reclamo dev'essere invece presentato entro le ore 11.00 del giorno successivo la pubblicazione della decisione, ovvero del giorno stesso del ricevimento della copia della documentazione, se richiesta.

La gara in oggetto rientra, dunque, fra quelle per cui dev'essere osservata l'abbreviazione dei termini. In particolare, nel caso di specie, il C.U. in cui sono state pubblicate le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo è datato 21 maggio 2026.

Il preannuncio di reclamo con richiesta di trasmissione degli atti ufficiali di gara è stato inviato dalla società AC Pagnano il 23.5.2026, quindi fuori termine.

Il successivo reclamo è stato ricevuto dalla segreteria di questa Corte in data 28 maggio 2026, quindi, anche in questo caso ben oltre il termine ultimo previsto per impugnare la decisione del G.S.

L'art. 44, comma 6, CGS dispone che tutti i termini previsti dal codice sono perentori, salvo che non sia diversamente indicato, tanto da sanzionare con l'inammissibilità il reclamo presentato fuori termine.

Da ciò consegue *per tabulas* l'inammissibilità del reclamo, che preclude qualsiasi vaglio sul merito dello stesso.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DICHIARA

Inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.

Riunione del 28 maggio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.) Avv. Alessandra Ferreri, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società ASD BERGAMO CALCIO a 5

Coppa Lombardia U17 C. 5 – Girone 2

GARA del 23.05.2026 tra ASD POL. VOGHERESE – ASD BERGAMO CALCIO a 5

C.U. n. 118 del C.R.L. datato 26.05.2026

La società **ASD BERGAMO CALCIO A 5** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado richiamata in epigrafe con la quale veniva comminata la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 6 oltre a € 206,00 di ammenda per non essersi presentata alla gara in oggetto. La reclamante già nel corso del primo grado di giudizio aveva segnalato che la mancata presentazione fosse conseguente all'aver già preso parte a gare nel medesimo impianto sportivo nel corso della stagione sportiva e che aveva potuto prendere visione del fatto che erano presenti in loco numerosissime criticità strutturali che compromettevano la sicurezza degli atleti. Tali doglianze venivano reiterate nel corso dell'appello nante a questa Corte Sportiva d'Appello: al gravame veniva infatti allegato il verbale di omologazione dell'impianto e venivano segnalati una serie di errori e/o inesattezze e/o falsità ivi contenute.

All'udienza del 28 maggio 2026 compariva il Dirigente Marco Callegari, giusta delega in atti, che si riportava integralmente agli atti e specificava che le maggiori criticità strutturali che avevano indotto la squadra a non presentarsi riguardavano il campo per destinazione e l'assenza di idonee protezioni sui gradoni perimetrali.

La Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS

OSSERVA

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

In particolare, l'unico soggetto che eventualmente può dichiarare l'inidoneità dell'impianto ad ospitare una gara è esclusivamente il Direttore di gara a fronte di una riserva scritta presentata dalla Società prima dell'inizio della gara.

Nella fattispecie, la mancata presentazione presso l'impianto appare più come una decisione assunta autonomamente dalla reclamante che ha deliberatamente scelto e valutato di non partecipare alla gara sulla base di una propria mera convinzione. La reclamante in particolare avrebbe ben potuto esprimere le proprie riserve, anche sulla base degli elementi eventualmente rilevati al momento dell'arrivo presso l'impianto e comunque prima dell'inizio della gara, sottoponendole all'Arbitro e consentendogli di prendere una

decisione sull'idoneità della struttura ad ospitare la gara. In assenza di tale procedura, ogni posizione assunta dalla Società – peraltro in presenza di un verbale di omologazione dell'impianto – è inidonea a giustificare l'assenza, seppur asseritamente assunta al fine di tutelare la sicurezza dei propri atleti.

Nemmeno può essere accolta la subordinata richiesta di trasmissione degli atti (in particolare il verbale di omologazione dell'impianto) alla Procura Federale sull'assunto -che allo stato costituisce una mera allegazione della reclamante- che esso integri l'ipotesi di "falso ideologico", mancandone i benché minimi elementi indiziari. Naturalmente, a fronte di una reiteratamente manifestata convinzione in tal senso da parte del Delegato del Presidente della Società reclamante, nulla impedisce che sia la stessa a procedere -se ritenuto- alla segnalazione all'Organo inquirente, inconferentemente sollecitata a questa Corte.

Tanto premesso, questa Corte Sportiva d'Appello

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 07 maggio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Ernesto Caracciolo (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 09.04.2026 – Prot. 26397/352pfi25-26/PM/rm, nei confronti di:

- 1- **PIERANGELO DI PASQUALE**, all'epoca dei fatti presidente *pro tempore* della società A.S.D. REAL MILANO;
- 2- **ALBERTO TONIOLO**, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. REAL MILANO
- 3- **SILVIA VALLISNERI**, all'epoca dei fatti Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della A.S.D. Real Milano che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS nell'interesse della società A.S.D. REAL MILANO
- 4- **A.S.D. REAL MILANO**

per rispondere:

1. il sig. **Pierangelo Di Pasquale**

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, nonché dagli artt. 3, 4, comma 1 lett. i), e 5, comma 1 lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, dall'articolo 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, dall'art. 1.1 del

Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico e dalla Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti diramata dal Settore Giovanile e Scolastico nella parte relativa ai "diritti dei bambini", per avere lo stesso rifiutato il tesseramento dei calciatori minorenni sigg.ri S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 2025 - 2026 per ragioni non attinenti a valutazioni di tipo sportivo ma determinate dalle acrimonie tra lo stesso ed i genitori di tali giovani atleti, e dunque per motivi ritorsivi nei confronti dei genitori dei calciatori minori afferenti a vicende estranee allo svolgimento dell'attività sportiva; tutto ciò motivando il mancato rinnovo del tesseramento per il calciatore minorenne sig. T.L., nato nell'anno 2017, sulla scorta di ragioni di natura tecnica;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, e dall'art. 11, comma 2, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, omettendo di vigilare sull'operato del responsabile *safeguarding* nominato dalla Società, omesso di predisporre, adottare e pubblicare il Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché per avere attestato in maniera non veridica in data 28.12.2024 l'avvenuta adozione di tali atti regolamentari in conformità alle Linee Guida FIGC pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31.8.2023;

2. il sig. **Alberto Toniolo**:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. da 1.7.1 a 1.7.3 della Policy per la tutela dei minori FIGC, nonché dagli artt. 3, 4, comma 1 lett. i), e 5, comma 1 lett. a), b) e g), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso rifiutato il tesseramento dei calciatori minorenni sigg.ri S.L., T.L. e C.S. nella stagione sportiva 2025 – 2026 per ragioni non attinenti a valutazioni di tipo sportivo, ma determinate dalle acrimonie tra il presidente della A.S.D. Real Milano, sig. Pierangelo Di Pasquale, ed i genitori dei calciatori minori appena citati, e dunque per motivi ritorsivi nei confronti dei genitori dei giovani atleti afferenti a vicende estranee all'attività sportiva;

3. l'avv. **Silvia Vallisneri**:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere la stessa omesso di garantire l'attuazione del Regolamento federale mediante l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta, nonché per avere omesso di rendere noti i suddetti documenti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della società;

4. la **A.S.D. Real Milano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pierangelo Di Pasquale, Alberto Toniolo e Silvia Vallisneri, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito,

premesse che

- In data 04.05.2026 pervenivano all'attenzione del Tribunale memorie scritte da parte dell'avv. Domenico Filosa per conto dei deferiti PIERANGELO DI PASQUALE, ALBERTO TONIOLO e SILVIA VALLISNERI
- all'udienza del 07.05.2026 compariva per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli; erano altresì presenti i deferiti PIERANGELO DI PASQUALE, ALBERTO TONIOLO e SILVIA VALLISNERI, insieme all'avv. Domenico Filosa, in rappresentanza di tutti i presenti;
- verificata la regolarità delle notifiche, veniva data la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale si richiamava al contenuto del deferimento e agli atti acquisiti al fascicolo, ripercorreva il contenuto dei

principali elementi di prova acquisiti e ritenendo comprovata la responsabilità dei deferiti per tutti gli addebiti a loro ascritti, chiedeva per i medesimi l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) per PIERANGELO DI PASQUALE, mesi 10 (dieci) di inibizione;
 - 2) per ALBERTO TONIOLO, mesi 8 (otto) di inibizione;
 - 3) per l'avv. SILVIA VALLISNERI, mesi 8 (otto) di inibizione;
 - 4) per la SSD REAL MILANO Euro 2.000,00 di ammenda;
- prendevano quindi la parola prima l'avv. Filosa e in seguito i tre deferiti, i quali si riportavano alle memorie e alla documentazione prodotta in atti, illustrando le proprie ragioni e argomentazioni difensive, così come riportate all'interno del verbale di udienza al cui contenuto si rimanda; il sig. TONIOLO dava anche lettura a una dichiarazione scritta, che veniva acquisita e allegata al verbale di udienza;

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione, che scioglie come da dispositivo e

osserva

Preliminarmente, occorre valutare il rilievo probatorio che deve essere attribuito in ambito sportivo a registrazioni audio di conversazioni private (tra presenti o a mezzo del telefono) effettuate da uno dei partecipanti a tali conversazioni, ad insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte.

Invero, secondo la Giurisprudenza di legittimità in ambito penale *“la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale”* (cfr. ex multis, Cass. Pen., sez. II, sent. n. 3851 del 21.10.2016) come tale utilizzabile nel giudizio, anche ove la stessa avvenga in modo clandestino e all'insaputa degli altri interlocutori, trattandosi di una forma di annotazione di un fatto a cui ciascuno dei presenti ha preso parte e che deve essere poi sottoposta a un attento vaglio volto ad accertarne l'attendibilità e il valore probatorio degli elementi acquisiti. Tale principio appare applicabile anche al caso di conversazioni telefoniche, di cui uno dei due interlocutori esegua la fonoregistrazione con gli strumenti oggi disponibili su larga scala.

Tale principio non può essere d'altra parte applicato *tout court* nell'ordinamento sportivo, dove la giurisprudenza endo-federale ha fatto propria una lettura bilanciata tra l'ammissibilità di prove spurie, artificiose o addirittura illegittimamente acquisite, ai fini dell'accertamento della verità e la contestuale esigenza di temperare il principio per cui *“i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte”* (così CFA, sez. I, dec. 094 del 9 aprile 2021).

In questo senso, si è osservato che *“la prova costituita da una registrazione audio effettuata all'insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte è in sé una prova artificiosa, e quindi spuria, che lede i diritti di chi ne è vittima e può, se rivelata, coinvolgere anche interessi di terzi e comportare una grave compromissione del diritto alla protezione piena della sfera personale e dei dati c.d. sensibili. Ne consegue che chi si procura dolosamente questa prova e ne fa oggetto di denuncia agli organi federali deve essere consapevole che sta violando questi fondamentali diritti e che i fatti che intende denunciare dovranno comunque essere dimostrati con altri mezzi di prova di diverso spessore e non certo con il solo strumento di prova illecitamente acquisito. Quanto agli organi federali che ricevono una denuncia basata su questo genere di prova, è evidente che, per quanto gravi e verosimili possano apparire i fatti denunciati e quindi tali da rendere necessario l'avvio di un procedimento istruttorio, essi organi non possono ignorare che le regole di protezione dei soggetti che sono stati ripresi o registrati a propria insaputa valgono anche per gli organi inquirenti e quindi non possono aprire indagini che siano basate solo sulla narrazione spuria dei fatti ma devono pretendere dal denunciante, che*

non l'abbia già fatto, la prova dei fatti illeciti o rilevanti sotto il profilo disciplinare per come dallo stesso denunciati. Detto altrimenti gli organi federali inquirenti possono utilizzare la prova spuria ma unicamente nella forma di regressione a mero indizio e non attribuirle il valore di piena prova dei fatti denunciati. Né essi possono procedere a ricercare essi stessi le prove o a chiedere agli accusati di discolparsi, perché le norme di protezione dello sportivo tesserato esigono che sia il denunciante non anonimo a dimostrare agli organi federali che il ricorso alla prova spuria è giustificato dalla connessione dei fatti così denunciati con un evento decisivo e provato aliunde, idoneo a qualificare la condotta sanzionabile del denunciato. Ogni altra lettura di detta norma, sia quella di escludere in assoluto questo genere di prove, sia quella di validarle pienamente sarebbe non solo contraria alla formulazione della disposizione nonché allo spirito del Codice Sportivo ma altresì alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte” (CFA, sez. I, dec. 094 del 9 aprile 2021).

Su tali basi, occorre considerare che il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini si basa in primo luogo sulla segnalazione dei genitori dei calciatori minorenni S.L., T.L. e C.S. alla commissione per le politiche di safeguarding della FIGC, corredata da sette file audio contenenti la registrazione di conversazioni (una tra presenti e le altre telefoniche) intercorse tra i due segnalanti e alcuni dirigenti della ASD REAL MILANO.

In particolare, ad avviso dei segnalanti, la ASD REAL MILANO avrebbe rifiutato il tesseramento dei propri figli (S.L., classe 2011, T.L., classe 2017 e C.S., classe 2012) non per ragioni di carattere tecnico, bensì per motivi ritorsivi nei confronti dei genitori stessi, ritenuti persone vicine al vecchio presidente, con il quale l'attuale dirigenza ha in essere numerosi contenziosi in sede civile per ragioni legate alla gestione della REAL MILANO.

Non vi è dubbio, al riguardo, che gli audio allegati siano stati carpiri dai segnalanti in modo clandestino e senza il consenso degli interlocutori al precipuo scopo di raccogliere elementi a supporto della propria denuncia e che gli stessi offrono numerosi indizi che appaiono confermare la versione resa anche in sede di audizione dai segnalanti, tra cui ad esempio il fatto che (i) nessuno degli interlocutori adduce mai ragioni di carattere tecnico alla base della mancata riconferma; (ii) numerosi interlocutori (in particolare, TONIOLO, PINNA, ALBORE, nonché la sig.ra PARTINI), dimostrano specifica conoscenza dei dissidi in essere tra l'attuale presidente della REAL MILANO, sig. PIERANGELO DE PASQUALE, e i genitori dei calciatori interessati, dovuti proprio alla (ritenuta) vicinanza di questi ultimi con il vecchio presidente della società; (iii) numerosi interlocutori affermano che le decisioni in punto di mancata riconferma vanno riferite al Presidente e non alle scelte dei dirigenti del settore tecnico (ad es. ALBORE e MARTELLOTTA), tanto che alcuni di essi si offrono anche di intercedere con il Presidente per vedere se si può fare qualcosa per rimediare all'esclusione (CARACCILOLO, PINNA), facendo anche esplicito riferimento (ALBORE) a quanto di analogo era avvenuto l'anno precedente.

Agli stessi si frappongono, di converso, le dichiarazioni testimoniali rese da numerosi tesserati e dirigenti del REAL MILANO, taluni peraltro coincidenti con i soggetti clandestinamente registrati dai segnalanti, i quali hanno da un lato unanimemente ricondotto la mancata riconferma di S.L. e C.S. a ragioni di carattere tecnico, e dall'altro hanno osservato come nel caso di T.L. (classe 2017), stante la giovanissima età non si poneva nemmeno una questione di riconferma o meno, giacché per la categoria di appartenenza dello stesso non vi sarebbero potute essere selezioni e riconferme e sarebbe stato sufficiente presentare una richiesta di pre-iscrizione, dietro pagamento di una parte della quota dovuta, richiesta che non risulta essere mai stata formalizzata dai genitori di T.L.

A fronte di questo quadro indiziario apparentemente contraddittorio, ad avviso di Questo Tribunale assume prova decisiva, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, lo scambio di messaggi whatsapp intercorso

lo scorso 9 giugno 2025 tra il padre di S.L. e T.L. e il presidente *pro-tempore* PIERANGELO DI PASQUALE, acquisito in atti e da quest'ultimo non disconosciuto.

Nello specifico, a fronte delle richieste di chiarimento molto articolate poste dal genitore, a specifica risposta al messaggio "*E T. [n.d.r. nel messaggio è riportato il nome completo] che ha 8 anni, qual è stato il metodo di giudizio? Perché lui non è confermato?*", il DI PASQUALE ha risposto come segue "*Le riconferme o i non confermati come nel caso di T. ci sono in agonistica e ci sono anche in preagonistica, io faccio il Presidente, visto che me l'hai chiesto ti posso comunicare che non è confermato, se vuoi un giudizio tecnico ci sono i direttori tecnico e sportivo della preagonistica da cui averli. Come tutti i non confermati, puoi avere il nullaosta per andare a provare. In bocca al lupo per tutto*".

Tali affermazioni, aventi carattere di prova documentale pienamente utilizzabile, in quanto provenienti dal deferito e da lui scientemente compiute in risposta a una esplicita richiesta, smentiscono quanto sostenuto dalla difesa circa il fatto che nel caso del minore classe 2017 non vi fosse stato alcun diniego al tesseramento, posto che è lo stesso Presidente ad affermare esplicitamente, peraltro in modo palesemente contraddittorio e smentito dai fatti e dalle testimonianze acquisite (tra tutte, quella di DI PALMA, ex allenatore del minore) che il giocatore classe 2017 *non era confermato* in quanto anche nel caso della preagonistica, nonostante la giovanissima età del ragazzo esplicitata nel messaggio, vi sarebbero stati – a detta del Presidente – dei processi di valutazione e di mancata riconferma basati su ragioni tecniche (risultate però inesistenti e smentite dagli stessi deferiti in corso di audizione).

Questo elemento di prova, letto congiuntamente con le dichiarazioni dei segnalanti e con l'insieme degli elementi di prova acquisiti, secondo lo standard probatorio che governa il processo sportivo (cfr. Collegio di garanzia dello Sport, SS.UU., n. 6/2016 e, più di recente, SS.UU. n. 71/2021 e Sez. 2^a, n. 38/2022; CFA, SS.UU. n. 60/2023-2024), offre il ragionevole convincimento circa la fondatezza delle complessive tesi accusatorie e del fatto che la mancata riconferma dei tre calciatori (a cui logicamente si salda la specifica circostanza legata al calciatore classe 2017) sia riconducibile ad una decisione del Presidente motivata su ragioni di carattere ritorsivo, in violazione dei canoni generali dell'art. 4 CGS e, nel caso del ragazzo classe 2017, anche dei divieti di selezione nelle categorie di base previsti dalle disposizioni generali del Settore Giovanile Scolastico.

A valutazione differente si deve giungere, al riguardo, rispetto alla posizione di ALBERTO TONIOLO, rispetto al quale non vi sono elementi specifici che inducono a ritenere che quest'ultimo abbia avuto un ruolo e un coinvolgimento diretto nella decisione di non riconfermare ed escludere dalla società i tre giovani calciatori menzionati nel deferimento.

Invero, oltre al fatto che – a parte l'audio che lo vede coinvolto e come tale non sufficiente, da solo, per giustificare una pronuncia di condanna in virtù della citata giurisprudenza endo-federale – non vi sono altri elementi che attestano una sua partecipazione a queste tematiche, anche l'ascolto delle stesse registrazioni non offre spunti indiziari che giustificano nei suoi confronti una ascrizione di responsabilità. Se, infatti, è vero che lo stesso appare consapevole dei dissidi in essere tra il Presidente e il genitore di due dei ragazzi coinvolti a causa del legame di quest'ultimo con il vecchio presidente, allo stesso modo il TONIOLO, di fronte alle esplicite e ripetute richieste del genitore volte a ricercare spiegazioni sulla mancata riconferma dei propri figli, afferma sempre di non esserne a conoscenza e di non avere nulla a che fare al riguardo, trattandosi di questioni che non sono rimesse alla sua valutazione e al suo ruolo interno alla società.

Anche a livello indiziario, pertanto, non sono rinvenibili in atti elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento di quest'ultimo negli addebiti allo stesso ascritti.

Infine, Questo Tribunale ritiene infondati gli addebiti rivolti al Presidente PIERANGELO DI PASQUALE e all'avv. SILVIA VALLISNERI in punto di violazione delle normative di cui al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Nello specifico, l'accusa sostiene che gli stessi non avrebbero ottemperato ai propri obblighi di predisposizione, attuazione e pubblicazione del Modello Organizzativo e di Controllo e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; inoltre, il Presidente avrebbe dichiarato in modo inveridico, in concorso con la Responsabile, l'avvenuta pubblicazione dei predetti documenti sul sito internet della società, risultato invece inattivo nel corso delle indagini.

L'addebito appare fondato esclusivamente sulla circostanza formale per cui nei moduli di autocertificazione sottoscritti dal Presidente della ASD REAL MILANO, acquisiti in atti, sono stati indicati – ai fini della pubblicazione del Modello – dei siti internet risultati non attivi alla data di accertamento da parte degli organi inquirenti, sicché da ciò deriverebbero sia la falsità del contenuto di tali auto-dichiarazioni, sia più in generale la responsabilità dei predetti per avere *“omesso di garantire l'attuazione del Regolamento federale mediante l'adozione del Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta”*.

Ora, la difesa ha prodotto (e per vero aveva già prodotto in indagini) copiosa documentazione attestante non solo l'adozione del Modello e del Codice di Condotta, ma anche la relativa pubblicazione mediante affissione in bacheca, la diffusione mediante i social network della società e l'esecuzione di plurime attività specifiche di formazione e monitoraggio da parte della Responsabile safeguarding, avv. VALLISNERI, che smentiscono l'assunzione della Procura Federale e rendono l'erronea indicazione del sito, riscontrata sulle autodichiarazioni, una questione puramente formale priva di alcuna valenza sostanziale.

D'altra parte, la stessa normativa in materia di safeguarding richiede che il Modello e la nomina del responsabile siano portati a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della società soltanto ove esistente (cfr. art. 10, co. 7, e art. 11, co. 2, Reg. *Safeguarding* FIGC, vers. 10.12.2024), mentre prescrivono – come alternativa in sé idonea alla pubblicità notizia – l'affissione in una specifica bacheca presso la sede della società.

Tale ultima circostanza è stata, invero, puntualmente documentata dalle difese, che hanno anche comprovato come sia stata data formale notizia dell'adozione del Modello Organizzativo e della nomina dell'avv. Vallisneri quale responsabile Safeguarding in data 1.01.2025 attraverso i canali social ufficiali della società.

Non appare quindi condivisibile la posizione assunta dalla Procura Federale, ove afferma, nell'atto di deferimento, che la documentazione prodotta dalla difesa sia priva di data certa riguardo all'affissione presso la sede della società (pag. 11), tenuto conto, peraltro, che l'onere della prova circa la tardività o la assenza di idonea pubblicazione grava sull'Accusa e non si può imputare la assenza di prova contraria quale elemento a carico della difesa.

Non solo. Invero, più in generale non appare giuridicamente sostenibile un'accusa riguardante l'attuazione degli obblighi in materia di safeguarding che parta dal presupposto che – ove si siano verificati dei casi di rilievo per l'attività sociale, giunti all'attenzione della commissione FIGC – ciò possa significare *tout court* una colpa d'organizzazione dell'ente secondo un canone valutativo che veda nella presenza di una violazione l'automatica carenza del Modello adottato.

All'opposto, facendo propri i principi giurisprudenziali che in materia penale sono stati elaborati in relazione ai c.d. Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 (sulla falsa riga dei quali è strutturata la disciplina adottata in ambito FIGC, con evidenti affinità e logiche di fondo), deve rigettarsi l'adozione di una prospettiva *ex post*, dovendosi invece assumere un'ottica *ex ante* rispetto alla quale è stato dimostrato che (i) la società aveva fattivamente operato e posto in essere specifiche attività per introdurre e applicare il Modello e il Codice di Condotta, anche mediante attività formative, non limitandosi quindi a una adozione meramente cartolare del Modello ma attuando, nei limiti e con le caratteristiche ineliminabili di un contesto dilettantistico, una effettiva modifica organizzativa orientata ad introdurre i principi del Regolamento *safeguarding* FIGC; (ii) non vi è stata alcuna segnalazione giunta all'attenzione della Responsabile Safeguarding rispetto alla vicenda qui in esame, la quale quindi non è stata posta *ab origine* nelle condizioni di conoscenza necessarie per attivarsi e attuare i processi interni previsti dal Modello adottato; (iii) la stessa Responsabile Safeguarding ha fornito prova documentale dell'attività svolta, della formazione nei confronti dei dipendenti, dei contatti intercorsi con i dirigenti che hanno richiesto informazioni e del monitoraggio compiuto rispetto ai trattamenti sanitari effettuati dalla società su atleti minorenni.

Da ciò consegue che tanto il Presidente *pro tempore* PIERANGELO DI PASQUALE, quanto la Responsabile Safeguarding, Avv. SILVIA VALLISNERI, devono essere prosciolti dagli addebiti a loro ascritti in relazione ai punti 1.b) e 3 del deferimento.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

Le seguenti sanzioni:

- PIERANGELO DI PASQUALE, sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto) in relazione all'addebito n. 1.a) del deferimento;
- società A.S.D. REAL MILANO alla sanzione dell'ammenda pari ad € 1.500;

PROSCIOLIE

il sig. PIERANGELO DI PASQUALE in relazione all'addebito n. 1.b) del deferimento, il sig. ALBERTO TONIOLO e l'avv. SILVIA VALLISNERI dagli addebiti a loro ascritti.

Manda alla segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

Riunione del 14.05.2025 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 14.04.2026, Prot. 26843/359 pfi 25/26, a carico di:

- 1) il sig. **Andrea Domenico Forgetta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Usmate;
- 2) il sig. **Giancarlo Fusaro**, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Nuova Usmate;
- 3) la società **A.S.D. Nuova Usmate**;

per rispondere:

- il sig. **Andrea Domenico Forgetta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Usmate:

- della violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso richiesto al sig. Giancarlo Fusaro, vice presidente della società dallo stesso rappresentata, di liquidare in data 17.12.2024 le competenze spettanti per il mese di novembre 2024 al sig. Simone De Martini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Nuova Usmate, mediante bonifico bancario disposto dal conto corrente della Securalife s.r.l., società rappresentata dallo stesso sig. Giancarlo Fusaro, in luogo di quello della A.S.D. Nuova Usmate;

- il sig. **Giancarlo Fusaro**, all'epoca dei fatti vicepresidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Nuova Usmate:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso materialmente liquidato, in data 17.12.2024, le competenze spettanti per il mese di novembre 2024 al sig. Simone De Martini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Nuova Usmate, mediante bonifico bancario disposto dal conto corrente della Securalife s.r.l., società rappresentata dallo stesso sig. Giancarlo Fusaro, in luogo di quello della A.S.D. Nuova Usmate;

- la società **A.S.D. Nuova Usmate** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Domenico Forgetta e Giancarlo Fusaro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premesso che

Alla riunione del 14 maggio 2026, è comparso, per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il Rappresentante della Procura, riportandosi integralmente al deferimento e agli atti, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Per Andrea Domenico Forgetta mesi 3 di inibizione;

Per Giancarlo Fusaro mesi 3 di inibizione;

Per ASD Nuova Usmate € 1.000,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevata la regolarità delle notifiche,

OSSERVA

Gli addebiti contestati dalla Procura Federale sono documentali e, in assenza di difese da parte dei deferiti che non hanno prodotto alcuna memoria difensiva, i fatti contestati devono ritenersi pacificamente ammessi. Tanto più che, in sede di audizione, il sig. Fusaro Giancarlo ha confermato di aver disposto dei bonifici in favore di tutti i tesserati afferenti alla prima squadra nel mese di novembre 2025 dal conto corrente della Società a Responsabilità Limitata di cui è legale rappresentante e che ha stipulato un accordo di sponsorizzazione con la ASD Nuova Usmate, circostanza poi confermata in sede di audizione dallo stesso Presidente Andrea Domenico Forgetta.

Posto quanto sopra, la proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale appare sproporzionata sia per quanto ritiene alle squalifiche che per quanto attiene all'ammenda da comminarsi nei confronti della Società: in particolare, se è pur vero che il comportamento ascritto ha evidente rilevanza disciplinare, il comportamento resipiscente e collaborativo degli organi apicali della ASD Nuova Usmate, unitamente al breve lasso di tempo in cui la condotta si è protratta (per il solo mese di novembre 2025), oltre al dichiarato intento di far fronte tempestivamente agli impegni assunti nei confronti dei tesserati, fa propendere questo Collegio per una valutazione più mite della sanzione.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

Le seguenti sanzioni:

- 1) Per Andrea Domenico Forgetta mesi 2 di inibizione;
- 2) Per Giancarlo Fusaro mesi 2 di inibizione;
- 3) Per ASD Nuova Usmate € 500,00 di ammenda.

Riunione del 14.05.2025 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 17.04.2026, Prot. 27273/613 pfi 25-26,

a carico di:

1) il sig. **Ba Siny Mbaye**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Ars Rovagnate;

2) la società **Pol. Ars Rovagnate**;

per rispondere:

- il sig. **Ba Siny Mbaye**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Ars Rovagnate:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Pol. Ars Rovagnate – ASD Civate del 26.10.2025 valevole per il campionato di Promozione, al rientro negli spogliatoi colpito con una testata al volto il calciatore avversario sig. R.A. provocandogli la frattura delle ossa nasali;

- la società **Pol. Ars Rovagnate** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ba Siny Mbaye, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premesse che

Alla riunione del 14 maggio 2026, è comparso, per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli.

Sono comparsi per i deferiti il sig. Ba Siny Mbaye personalmente con l'Avv. Tamburini anche per Pol. Ars Rovagnate giusta procura versata in atti.

Il Rappresentante della Procura, riportandosi integralmente al deferimento e agli atti e facendo riferimento particolare alle regole in materia di onere probatorio nell'ambito del procedimento sportivo, ha evidenziato che dagli atti emerge pacificamente che tra il calciatore Mbaye e il calciatore della squadra avversaria è pacificamente intervenuta una colluttazione e che le circostanze del caso concreto impongono l'esclusione del caso fortuito, invocato dalla difesa, anche in ragione dell'intervento del sig. Pirovano, dirigente della Pol. Ars Rovagnate, che ha confermato in sede di audizione il proprio intervento per separare i contendenti, pur minimizzandone l'importanza e la durata. Il rappresentante della Procura ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Per Ba Siny Mbaye 5 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

Per Pol. Ars Rovagnate € 500,00 di ammenda.

Il difensore dei deferiti, riportatosi integralmente agli atti, ha ribadito la fortuità dello scontro, confermando inoltre che il sig. Mbaye era stato provocato dall'avversario, come pacificamente ammesso dallo stesso, e che lo stesso Mbaye aveva subito una ferita sulla fronte, tale da necessitare l'applicazione di punti di sutura. Le ulteriori risultanze probatorie addotte poi, ad avviso della difesa dei deferiti, deporrebbero nel senso di una totale inattendibilità dell'avversario asseritamente colpito dal sig. Mbaye che, nei giorni successivi, sui

social network, aveva riportato versioni dei fatti inconferenti e contraddittorie nel corso di interviste a video. In ogni caso, insisteva sull'accidentalità del contatto, riferendo che lo stesso era durato pochi secondi a seguito di un lancio del parastinco da parte dell'avversario, lancio da cui scaturiva per altro la lesione subita dal sig. Mbaye.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevata la regolarità delle notifiche,

Osserva

Deve essere preliminarmente rilevato che secondo il consolidato principio di diritto negli orientamenti della giustizia endo-federale (da ultimo e per tutte: Corte fed. app., Sez. I, n. 54/2025-2026; Corte fed. app., SS. UU., n. 51/2025-2026; Corte fed. app., Sez. I, n. 27/2025-2026; ivi riferimenti ulteriori) ed eso-federale (da ultimo: Coll. gar. sport, Sez. II, n. 37/2024), *“nel procedimento disciplinare non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non”*.

Nella fattispecie, questo Collegio ritiene sufficientemente provata la commissione dell'illecito da parte del tesserato Mbaye: in particolare depongono in tal senso sia la pacifica ammissione di una colluttazione, sia il pacifico intervento di un Dirigente per separare i due calciatori, sia la lesione subita dal calciatore avversario che, per la sua entità, non può che derivare da una forte colluttazione intervenuta. Tali indizi inducono questo Collegio a ritenere che sussista la responsabilità del calciatore Ba Siny Mbaye in ordine alla condotta violenta ascrittagli.

Il breve lasso di tempo che sarebbe intercorso, ad avviso della difesa dei deferiti, tra l'ingresso del sig. Mbaye negli spogliatoi e l'uscita del calciatore avversario non appare idoneo a confutare la tesi della Procura, ben potendosi verificare una colluttazione, anche con gravi conseguenze, in un lasso di tempo brevissimo. Così come le dichiarazioni rese da tutti i tesserati, considerate nel complesso, delineano un quadro probatorio coerente con la ricostruzione dei fatti proposta dalla Procura Federale, dovendosi ritenere provata la colluttazione tra i due calciatori e il danno cagionato dal deferito nei confronti dell'avversario, mentre nulla può ritenersi provato in ordine al caso fortuito sulla lesione, che viceversa appare come diretta conseguenza della condotta violenta tenuta dal sig. Mbaye.

D'altro canto, in punto di dosimetria della sanzione, le proposte della Procura Federale, ad avviso di questo Collegio, risultano sproporzionate rispetto ai fatti accaduti.

In particolare, l'episodio verte su una condotta violenta che, seppur con conseguenze rilevanti, non si discosta dai comuni episodi su cui questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi e che, pur tenendo conto del risalente episodio di analoga specie citato dal calciatore avversario, che non può essere considerato come recidiva ai sensi dell'art. 18 del CGS in quanto accaduto in diversa stagione sportiva e non comportante sanzioni a carico del calciatore contemplate dell'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) non giustifica un discostamento di tale ampiezza rispetto ai minimi edittali.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

le seguenti sanzioni:

- 1) Per Ba Siny Mbaye 3 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;
- 2) Per Pol. Ars Rovagnate € 500,00 di ammenda.

Riunione del 28.05.2025 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessandra Ferreri, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 08.05.2026, Prot. 29221/662 pfi 25-26, a carico di:

- 1) il sig. **Nicola Merletti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Bolgare;
- 2) la società **A.S.D. Real Bolgare**;

per rispondere:

- il sig. **Nicola Merletti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Bolgare:

-della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 7.12.2025, al termine dell'incontro Real Bolgare – Atletico Provaglio valevole per il girone C del campionato di Terza Categoria, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. S.M., schierato nelle fila della squadra ospite con la maglia numero 5, la seguente testuale espressione: "negro"; tanto è accaduto in prossimità della zona spogliatoi nel corso di una "mass confrontation" tra tesserati di entrambe le squadre;

- la società **A.S.D. Real Bolgare** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicola Merletti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con articolata memoria difensiva, si costituivano i deferiti deducendo in primo luogo il difetto di prova circa la reale pronuncia di espressioni discriminatorie da parte del sig. Nicola Merletti, valorizzando l'assenza di qualsiasi riferimento a insulti razziali nel referto arbitrale, nonché la dichiarazione del Direttore di Gara, il quale ha escluso di avere udito o ricevuto segnalazioni immediate circa fatti discriminatori.

La difesa ha inoltre evidenziato la tardività della segnalazione presentata dal calciatore avversario, inoltrata soltanto alcuni giorni dopo i fatti e successivamente all'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione disciplinare per condotta provocatoria, prospettandone pertanto una possibile finalità strumentale.

Ulteriore profilo difensivo concerne la contraddittorietà della ricostruzione accusatoria, inizialmente riferita a una frase particolarmente lesiva della dignità del calciatore e successivamente ridotta alla sola espressione contestata nel referto di gara. Secondo la prospettazione difensiva, il sig. Merletti avrebbe in ogni caso utilizzato il termine "nero" con mera funzione descrittiva, al solo fine di identificare il giocatore coinvolto nei disordini e invitare i compagni di squadra a contenerne le provocazioni.

Sotto il profilo giuridico, la difesa deduceva l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 28 C.G.S., sostenendo che la condotta contestata, pur eventualmente lessicalmente inopportuna, sarebbe priva di dolo discriminatorio. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza federale in materia, secondo cui l'accertamento dell'illecito richiede elementi probatori gravi, precisi e concordanti, ritenuti nel caso di specie insussistenti.

La difesa chiedeva dunque in via principale il proscioglimento degli incolpati e, in subordine, la derubricazione della condotta a fattispecie meno grave, con conseguente applicazione della sanzione minima anche nei confronti della società A.S.D. Real Bolgare.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premessso che

Alla riunione del 14 maggio 2026, è comparso, per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli.

È comparsa per i deferiti l'Avv. Cristina Valtulini, giusta procura in atti.

Il Rappresentante della Procura, riportandosi integralmente al deferimento e agli atti evidenziava che non vi è contestazione riguardo alle circostanze in cui si sarebbero svolti i fatti, ovvero sia al termine della gara nell'ambito di una mass confrontation tra le due compagini. Dalle indagini effettuate ad avviso della Procura emergerebbe la responsabilità del sig. Merletti per i fatti ascritti, sia con riferimento alle dichiarazioni rese dal soggetto asseritamente destinatario dell'epiteto, sia con riferimento alle dichiarazioni rese dal tesserato dell'Atletico Provaglio che ne ha confermato la versione. Con riferimento agli oneri probatori, il rappresentante della Procura invocava l'applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza federale (in particolare CFS sez. I n. 59 stag. 23/24 e CFA sez. I n. 32 stag. 25/26) ritenendo pienamente provati i fatti di cui al deferimento.

L'Avv. Valtulini si riportava agli atti e ne riassumeva il contenuto, insistendo per le conclusioni già rassegnate.

Posto quanto sopra, devono ritenersi pacifiche, sia in quanto riportate nel referto di gara, sia perché non contestate, le circostanze di tempo e luogo in cui si innesta l'asserito epiteto di natura razzista proferito nei confronti del calciatore della Società Atletico Provaglio, ovvero sia al termine della gara in un contesto di tensione dovuto al risultato maturato e anche ad alcune provocazioni nei confronti degli avversari poste in essere dal tesserato S.M. e descritte dall'arbitro nel referto.

Posto quanto sopra, il deferimento trae origine da una segnalazione ad opera dello stesso S.M. che si doleva della sanzione ricevuta per i fatti di cui in narrativa a fronte della totale assenza di sanzioni nei confronti dei tesserati della ASD Real Bolgare, rei a suo avviso di aver profuso insulti, anche di natura razzista, nei suoi confronti.

Tali espressioni, secondo quanto riportato nella segnalazione, sarebbero state immediatamente riferite al Direttore di gara che non ne avrebbe dato atto nel referto.

La Procura Federale si è ampiamente profusa nelle indagini, procedendo all'audizione del Direttore di gara e di numerosi tesserati presenti in loco.

L'Arbitro ha dichiarato di aver assistito a breve distanza agli episodi occorsi al termine della gara, proprio perché accortosi delle provocazioni del sig. S.M. a danno degli avversari che avevano dato luogo a una mass confrontation. Tanto che lo stesso, una volta conclusosi il tafferuglio, ricevuti i Dirigenti di entrambe le

compagni nel proprio spogliatoio per la firma del rapportino di fine di gara, aveva comunicato loro che avrebbe segnalato il comportamento del sig. S.M. nel referto di gara da inoltrare successivamente al Giudice Sportivo, con buona pace del Dirigente della Atletico Provaglio che si limitava a prendere atto di quanto dichiarato dall'arbitro.

Allo stesso modo, il Direttore di gara in sede di audizione evidenziava da un lato che nessuno aveva riportato di insulti di carattere razzista proferiti a danno del sig. S.M. e dall'altro che, in ragione della sua prossimità agli episodi di acceso confronto occorsi al termine della gara, poteva escludere con certezza che il segnalante fosse stato oggetto di una condotta di carattere discriminatorio.

Le ulteriori dichiarazioni rese dai tesserati di entrambe le Società risultano inconciliabili le une con le altre: da un lato infatti nessun tesserato della ASD Real Bolgare ha confermato di aver sentito il deferito proferire insulti di natura discriminatoria; viceversa, taluni dei tesserati della Atletico Provaglio – quelli dichiaratisi presenti all'episodio – hanno confermato di aver sentito degli insulti di tale specie. Tuttavia, questi ultimi hanno dichiarato di aver udito espressioni parzialmente differenti e le stesse dichiarazioni del sig. S.M. risultano parzialmente difformi rispetto a quanto indicato nella segnalazione.

La condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d'appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

Orbene, se è pur vero che secondo la giurisprudenza citata dalla Procura Federale sono sufficienti a fondare la responsabilità del deferito perfino le sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, è altrettanto vero che nella fattispecie sono emerse dalle indagini una serie di evidenze di segno diametralmente contrario rispetto a quanto dichiarato dal segnalante.

In particolare, il Direttore di gara è giunto perfino ad escludere con certezza che fossero stati proferiti insulti di carattere discriminatorio e pertanto, pur se il deferito ha ammesso di aver utilizzato il termine "nero" fine di identificare il giocatore coinvolto nei disordini e invitare i compagni di squadra a contenerne le provocazioni, ad avviso di questo Collegio non emergono sufficienti indizi connotati da precisione, concordanza e gravità tali da considerare assolto l'onere probatorio che incombe sull'accusa.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

ASSOLVE

- 1) Il sig. Nicola Merletti;
- 2) La A.S.D. Real Bolgare.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 541/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 581 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio SERATONI, Giuseppe CARLUCCI e della società GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio SERATONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S. Soccer Boys – Turbigo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, in data 13.11.2025, consentito e non impedito al calciatore sig. D.B. di prendere parte ad un allenamento con gli atleti ed i tecnici della società dallo stesso rappresentata senza alcuna preventiva autorizzazione ed in assenza del necessario nulla osta da parte della A.S.D. Cameri Calcio per la quale lo stesso era tesserato;

Giuseppe CARLUCCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S. Soccer Boys - Turbigo A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, in data 13.11.2025, fatto partecipare il calciatore sig. D.B. ad un allenamento con gli atleti ed i tecnici della società G.S. Soccer Boys - Turbigo A.S.D. senza alcuna preventiva autorizzazione ed in assenza del necessario nulla osta da parte della A.S.D. Cameri Calcio per la quale lo stesso era tesserato;

GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Giorgio Seratoni e Giuseppe Carlucci all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio SERATONI,
 - Sig. Giuseppe CARLUCCI,
 - Società GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio Seratoni;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giorgio SERATONI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe CARLUCCI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GS SOCCER BOYS TURBIGO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 542/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Alberto NORANTE, e della società A.S.D. CAVERNAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto NORANTE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cavernago, in violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni della F.I.G.C., per avere lo stesso omesso di adottare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione della società dallo stesso rappresentata entro il termine del 31.8.2024 nonché per avere lo stesso omesso di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata entro il termine del 31.12.2024; nonché infine per avere lo stesso attestato in maniera non veridica, a mezzo dell'autocertificazione datata 23.12.2024, l'avvenuta nomina dell'Avv. V.B. quale Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della A.S.D. Cavernago, nonostante detta nomina abbia invece avuto luogo solo in data 23.10.2025;

A.S.D. CAVERNAGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Alberto Norante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto NORANTE,
 - Società A.S.D. CAVERNAGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Norante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto NORANTE,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CAVERNAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2026

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 04.06.2026
